

Legge regionale 23 giugno 1978 , n. 75 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

**Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici.**

**Art. 6**

*Nomine di competenza del Consiglio regionale*

Per le nomine e per le designazioni di competenza del Consiglio regionale la Giunta per le nomine esprime un parere motivato sulle candidature proposte.

A tal fine ciascun Consigliere regionale può presentare, almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni, candidature corredate del curriculum di cui al precedente articolo 3.

La Giunta per le nomine esprime il parere entro trenta giorni dal deposito delle candidature e lo comunica ai proponenti ed ai gruppi consiliari.